



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

Piazzale degli Alpini 1 - 37040 Terrazzo VR

☎ 0442 94013-int.5 - ✉ ufficio.tecnico@comune.terrazzo.vr.it

protocollo n. 0003075

U.T.C. Ordinanza n. 15/2026

pag. 1/2

Terrazzo, lì 09/06/2026

Oggetto: **ORDINANZA DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE PER ORDINE E DECORO PUBBLICO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nei giorni dal 12-13 Giugno 2026 e successivamente nel mese di Agosto e Settembre 2026 avranno luogo in Terrazzo le manifestazioni denominate “Anni 90 e Dj Morgan, Festa d’Estate e Sagra dell’Addolorata e Presepe Vivente” che vedrà la partecipazione di numeroso pubblico;

PREMESSO, inoltre, che nei periodi di sospensione delle attività organizzate dalle associazioni del Comune di Terrazzo, in particolare durante la stagione estiva, si registra il frequente abbandono di rifiuti, quali bottiglie e lattine, lungo i canali e le strade comunali;

DATO ATTO della necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico e decoro urbano, all’adozione di un provvedimento che preveda:

- a) il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, su tutto il territorio comunale dalle ore 18.00 alle ore 24.00;
- b) l’obbligo per gli esercenti di somministrare le bevande in contenitori in plastica procedendo alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

VISTI:

- il D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;
- l'art. 29, del D.Lgs n. 114/1998;
- gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.;

ORDINA

1. Ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, operanti su tutto il territorio comunale, il divieto assoluto – nel periodo dal 11 Giugno 2026 al 31 Dicembre 2026 nella fascia orario 18:00 - 24.00 – di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie di vetro e in lattine. La somministrazione e la vendita devono avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica monouso, nei quali le bevande devono essere versate direttamente dal personale di servizio. Per la vendita di bevande in contenitori di plastica, è imposto all'esercente l'obbligo di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi, nonché di garantire la fornitura e il posizionamento di idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. il divieto di cui al punto 1) ha efficacia nella fascia oraria giornaliera dalle ore 18:00 alle ore 24:00 dal 11.06.2026 e fino al 31.12.2026.

3. per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti che precedono, si applica la sanzione nella misura pari a: minimo € 50,00 – massimo € 3.000,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line, nel sito istituzionale dell'Ente www.comune.terrazzo.vr.it e la trasmissione ai pubblici esercizi interessati e ai seguenti enti:

- Prefettura di Verona;
- Questura di Verona;
- Comando Carabinieri di Legnago
- Polizia Locale di Terrazzo;
- Tenenza di Finanza di Legnago.

Ordinanza N.R.U.G. 15 del 09.06.2026 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione

Comune di Terrazzo (VR)



Il Responsabile Area Tecnica - S.U.A.P.

IL SINDACO

Geom. VISENTIN ENRICO

(firmato digitalmente)¹

¹ documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.